



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 20 gennaio 2014 - entrato in vigore il 12 febbraio 2014

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE – EDILIZIA - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

U.O.C. GESTIONE ASSOCIATA SUAP

Titolo I – NORME GENERALI	5
Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento	5
Articolo 2 Definizioni	6
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche	8
Articolo 4 Requisiti di accesso - sostituzione momentanea	9
Articolo 5 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche	9
Articolo 6 Avvio delle attività	10
Articolo 7 Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività	11
Articolo 8 Procedimento di controllo delle SCIA presenta	11
Articolo 9 Domanda	12
Articolo 10 Subingresso	13
Titolo II – COMMERCIO SU POSTEGGIO	14
Articolo 11 Disposizioni generali relative ai mercati	14
Articolo 12 Tipologie di mercati e dei posteggi	15
Articolo 13 Criteri per l'assegnazione dei posteggi	16
Articolo 14 Spostamento temporaneo o definitivo dei mercati o di alcune parti dei mercati – soppressione di mercati	17
Articolo 15 Riassegnazione dei posteggi	18
Articolo 16 Migliorie o scambi di posteggio	18
Articolo 17 Orari dei mercati	19
Articolo 18 Autorizzazione e concessione di un posteggio	19
Articolo 19 Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita	20
Articolo 20 Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale dei mercati	24
Articolo 21 Gestione delle presenze degli operatori	24
Articolo 22 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare	25
Articolo 23 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	26
Titolo III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	28
Articolo 24 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	28
Articolo 25 Orari del commercio itinerante	28

Titolo IV - MANIFESTAZIONI E FIERE	29
Articolo 26 Manifestazioni ed attività temporanee su aree pubbliche o private anche con vendita e/o somministrazione alimenti e bevande	29
Articolo 27 Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R.29/2005	29
Titolo V- SISTEMA SANZIONATORIO	32
Articolo 28 Controlli	32
Articolo 29 Decadenza dalla concessione del posteggio e sospensione dell'attività	32
Articolo 30 Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività	33
Articolo 31 Sanzioni	34
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI	36
Articolo 32 Applicazione del Regolamento	36
Articolo 33 Norme di rinvio	36
Articolo 34 Efficacia del Regolamento	36
Allegato 1: Area vietata al commercio itinerante su area pubblica	37

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche nel territorio comunale, comprese quelle del demanio fluviale e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:

- libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
- libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi) ;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- principio di unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 12 febbraio 2001 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il presente Regolamento persegue:

- la qualificazione dei mercati, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente *"Regolamento TOSAP"*.

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D.to L.vo. 26 marzo 2010, n. 59.

7. Alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza degli argomenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "**commercio al dettaglio**": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; il commercio al dettaglio può avere ad oggetto la vendita di generi alimentari e la vendita di generi non alimentari;

- "**vendita di generi alimentari**": la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare) ;

- "**vendita di generi non alimentari**": la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);

- "**somministrazione di alimenti e bevande**": la vendita dei generi alimentari effettuata con il servizio alla clientela e mettendo a disposizione degli acquirenti impianti e attrezzature che ne consentono la consumazione sul posto (tipo tavolini e sedie o panchine);

- "**specializzazioni merceologiche**": le tipologie merceologiche interne ai generi;

- "**operatore del settore alimentare**": il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

- "**imprenditore agricolo**": per imprenditore agricolo si intende colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, come definito dall'art.2135 del Codice Civile e dalle leggi in materia;

- "**preposto**": il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

- "**sostituzione momentanea**": la sostituzione temporanea del titolare, non superiore complessivamente a 40 giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare, per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali;

- "**aree pubbliche**": si intendono tutte le aree pubbliche o private delle quali l'AC abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

- "**posteggio**": la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- **"mercato"**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **"presenze in un mercato"**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- **"fiera"**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; tali fiere sono regolamentate dalla L.R.29/2005 – nel testo del presente Regolamento sono definite “fiere”;

- **"manifestazioni FIERISTICA di rilevanza comunale"**: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Tali fiere ospitano anche operatori non professionali, c.d. artisti/hobbisti. Le fiere locali sono regolamentate dalla L.R.7/2003 e dal Regolamento Comunale sulle fiere - nel testo del presente Regolamento sono definite “FIERE”;

- **"mercato dell'antiquariato e del collezionismo"**: manifestazione FIERISTICA di rilevanza comunale che si svolge normalmente nella giornata di domenica con cadenza mensile, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

- **"presenze effettive in una fiera"**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

- **"hobbista"**: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a FIERE locali o eventi simili fino a un massimo di dodici volte l'anno;

- **"miglioria"**: la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato; le miglorie giornaliere non sono consentite;

- **"spunta"**: operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

- **"spuntista"**: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;

- **"farmer markets"**: i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2010 n. 4;

- **"attività stagionale"**: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

- **"attività di vendita o somministrazione temporanea"**: l'attività commerciale di vendita o di somministrazione disciplinata dalla Legge svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

- **"inquinamento acustico"**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- **"codice dei beni culturali e del paesaggio"**: il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

- **"segnalazione certificata di inizio attività - (SCIA.)"**: la segnalazione prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

- **"Direttiva Bolkestein"**: D.lgs 26 marzo 2010 n.59 " Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e s.m.i.;

- **"Amministrazione Comunale" (AC)**: il Comune di Pordenone quale ente locale territoriale;

- **"autorizzazione"**: il provvedimento amministrativo cui é subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività;

- **"avviso pubblico o bando"**: atto del Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui é resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.

Articolo 3 - Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Articolo 4 - Requisiti di accesso - sostituzione momentanea

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche é consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle leggi vigenti, e svolga l'attività con dei banchi o mezzi che rispettano ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

2. I requisiti morali devono essere posseduti:

- a) dal titolare dell'impresa individuale;
- b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione nelle società di capitali;
- e) dal preposto;
- f) dal soggetto che opera in caso di sostituzione del titolare.

3. I requisiti professionali devono essere posseduti:

- 1. dal titolare dell'impresa individuale;
- 2. dal legale rappresentante dell'impresa societaria, qualora sia anche preposto;
- 3. dal preposto

4. Se il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali possono nominare una persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione alimenti e bevande, in possesso dei requisiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti. Non sono ammesse sostituzioni momentanee in caso di fiere o mercati straordinari o temporanei.

Articolo 5 - Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Le attività di commercio sulle aree pubbliche possono essere svolte:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'AC e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'intero territorio regionale e nazionale.

3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla SCIA da presentarsi all'AC se il segnalante intende avviare l'attività nel territorio del Comune di Pordenone, viceversa deve essere presentata nel territorio del Comune ove si intende avviare l'attività. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

4. Le autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni d'Italia ai sensi del D.to L.vo 114/1998, sono valide nel territorio regionale, sia per effettuare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sia per svolgere l'attività di precario (spuntista) presso i mercati, nonché per entrare nella graduatorie delle varie manifestazioni fieristiche.

5. Chi è già in possesso di una delle due autorizzazioni di cui sopra, non può presentare ulteriore SCIA per al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.

6. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

7. L'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per la vendita dei generi alimentari. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

8. Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l'esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali fissi immediatamente all'esterno dei locali su suolo pubblico o privato.

9. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l'uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 6 – Avvio delle attività

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto alla presentazione della SCIA nel Comune ove si intende avviare l'attività.

2. Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:

- sospensione o cessazione dell'attività;
- riapertura dell'attività al termine della sospensione;
- aggiunta di un settore merceologico;
- nomina o variazione preposto;
- scambio di posteggio nei mercati;

- sostituzione temporanea;
- subingresso senza attivazione;
- modifica dati anagrafici o societari (da presentarsi entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento).

3. La SCIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società.

4. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento (a parte il caso della modifica dati anagrafici o societari).

Articolo 7 - Contenuti della segnalazione certificata di inizio attività

1. Le dichiarazioni e i requisiti resi in sede di presentazione della SCIA devono essere presenti alla data di inizio attività, che deve essere indicata nella SCIA.

2. I requisiti e i documenti essenziali per la validità e l'efficacia della SCIA sono:

- a) dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- b) dati dell'impresa o società;
- c) copia documento d'identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- d) sottoscrizione autografa o digitale del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del preposto;
- e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) di accesso all'attività, secondo quanto disposto agli articoli precedenti;

3. La SCIA è efficace solo se presentata attraverso il sistema telematico in uso all'ufficio SUAP, su modulistica predisposta dall'ufficio, compilata in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati sopra descritti.

4. La SCIA può essere contestuale all'avvio dell'attività e può essere presentata fino a 30 giorni consecutivi prima dell'effettivo avvio dell'attività. Qualora questo termine non venga rispettato, la SCIA diventa inefficace e dovrà essere ripresentata.

5. Gli interessati presentano la SCIA all' U.O.C. Gestione associata SUAP del Comune di Pordenone, tramite il front-office informatico in uso all'ufficio, che rilascia automaticamente la ricevuta protocollata di presentazione SCIA.

Articolo 8 - Procedimento di controllo delle SCIA presentate

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

2. In caso di accertata inefficacia della SCIA per carenza di uno dei documenti o requisiti essenziali per la sua validità ed efficacia, il responsabile del procedimento informa l'interessato che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata in assenza del titolo autorizzativo e che la stessa deve immediatamente cessare.

3. Le dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di SCIA vengono sottoposte a verifica anche a campione dal Responsabile del procedimento, nonché in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle stesse e della documentazione prodotta, o in qualsiasi altro caso sia ritenuto necessario.

4. Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, invita l'interessato a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

5. Qualora l'interessato non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento o chi di competenza, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

6. Qualora, in sede di istruttoria, sia accertata la carenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività, sono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.

7. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, l'AC può sempre e in ogni tempo adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

9. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 9 - Domanda

1. E' soggetto a domanda:

- l' autorizzazione su posteggio (e la relativa concessione di posteggio);
- l'autorizzazione per le fiere anche straordinarie;
- l'autorizzazione a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'AC, se previsto negli atti organizzativi della manifestazione stessa.

2. La domanda deve essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio SUAP del Comune di Pordenone e con le modalità previste dal bando di pubblico concorso emanato dal Responsabile competente per materia.

3. Il Bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce anche i casi di inefficacia/nullità delle domande.

4. Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Con separati atti vengono: approvata la graduatoria che assegna i posteggi e rilasciate le relative autorizzazioni.

Articolo 10 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, é soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, comporta anche il trasferimento del posteggio. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico.

3. Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

4. Sono vietati i trasferimenti dell'attività di un unico settore merceologico, qualora l'azienda sia costituita da più settori merceologici, nonché il cambio di destinazione del posteggio, qualora vincolato.

TITOLO II - COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 11 - Disposizioni generali relative ai mercati

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce anche l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di assegnazione dei posteggi e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli.

2. Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

3. L'istituzione di nuovi mercati è approvata dal Consiglio Comunale che approva anche la planimetria generale del mercato individuando l'area interessata

4. I mercati sperimentali vengono istituiti per massimo due anni dalla Giunta Comunale.

5. L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con Delibera di Consiglio Comunale. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito.

7. E' di competenza della Giunta Comunale l'approvazione della planimetria dettagliata con l'individuazione dei singoli posteggi, le loro dimensioni e la merceologia dei singoli posteggi.

8. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, la Giunta Comunale può prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che non alimentare, ovvero può istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.

9. La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi è deliberata dalla Giunta Comunale, che può decidere anche secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.

10. Le aree pubbliche in cui si svolgono, anche non quotidianamente, i mercati o in cui sono possibili i posteggi per la vendita/somministrazione di prodotti alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere destinate esclusivamente a tale funzione per tutta la durata del mercato (es. non in aree destinate contemporaneamente a parcheggi);

b) disporre di una pavimentazione che consenta un adeguato deflusso delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti in apposite caditoie collegate alla fognatura;

c) essere dotate di un congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile, di energia elettrica a servizio dei banchi di gastronomia, e di contenitori porta rifiuti;

d) essere sottoposte, dopo la chiusura del mercato ad una adeguata pulizia, alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto, ed alla disinfezione dei servizi igienici se presenti.

11. Le disposizioni di cui al punto 10) non si applicano ai mercati temporanei o sperimentali.

12. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

13. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

14. Nelle aree di mercato è vietato correre in bicicletta. Le biciclette vanno condotte a mano.

15. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Municipale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Articolo 12 - Tipologie di mercati e dei posteggi

1. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, in un giorno della settimana fissato dalla Giunta Comunale.

2. Esso può essere definito:

- in relazione ai prodotti venduti:

a) ordinario: quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;

b) a merceologia esclusiva: quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi, sono organizzati:

- per il medesimo settore merceologico;

- per specializzazioni merceologiche;

- per settori e specializzazioni merceologiche.

c) misto: quando per la maggioranza dei posteggi non vi è alcuna limitazione merceologica, salvo per alcuni posteggi vincolati (pesce, gastronomia, ecc.)

- *in relazione alla periodicità:*

a) *annuale:* quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;

b) *stagionale:* quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo - anche frazionato - non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;

c) *stabile:* quello tenuto in una sede propria, per almeno 5 giorni alla settimana;

d) *straordinario:* quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;

e) *sperimentale:* quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore.

3. Con il presente Regolamento si confermano i due mercati che si svolgono nelle giornate del mercoledì e del sabato, per almeno 50 volte l'anno ciascuno. Nel caso in cui si dovesse scendere al di sotto di tale soglia per ragioni indipendenti dalla volontà dell'AC, nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC medesima.

4. Le tipologie di settore dei posteggi per i mercati comunali sono le seguenti:

- generi alimentari (formaggi, salumi, frutta, verdura, bevande, dolci, pasticceria, ecc.);
- generi alimentari con somministrazione di alimenti e bevande;
- generi non alimentari (i prodotti dell'abbigliamento, le pelletterie e le calzature, ecc.);

5. Per i posteggi a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste.

Articolo 13 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. Istituito un nuovo mercato o individuati i posteggi vacanti nei mercati esistenti, l'ufficio competente rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di pubblico concorso, che stabilisce criteri, modalità, termini, requisiti e priorità per l'assegnazione di dette autorizzazioni. In linea di principio verranno seguiti i criteri prioritari previsti dalla legge. Comunque possono essere stabiliti criteri che riqualificano l'istituzione dei mercati, ampliano e differenziano l'offerta merceologica al fine di fornire al consumatore ampia possibilità di scelta tra tutti i settori.

2. Il rilascio della concessione e della relativa autorizzazione avviene sulla base delle seguenti priorità (alcuni utilizzabili solo in caso di assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti):

- commercializzazione di prodotti tipici locali;
- trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato (miglioria);
- maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di spuntista;
- anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale (ad esempio vendita di prodotti innovativi o età inferiore ai 29 anni dell'operatore o altro ancora).

3. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatali rilasciate dal Comune di Pordenone, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nei mercati cittadini;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale.

4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono fissati dalla Giunta Comunale.

5. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Articolo 14 – Spostamento temporaneo o definitivo dei mercati o di alcune parti dei mercati – soppressione dei mercati

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva.

2. Per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone, il Responsabile competente per materia, con ordinanza, può temporaneamente spostare i mercati o zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.

3. Lo spostamento temporaneo di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire anche su richiesta motivata presentata da almeno i due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercantile interessata.

4. Lo spostamento di sede in via definitiva può essere disposto, con provvedimento motivato da fatti e situazioni oggettive successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione, per motivi di interesse pubblico generale.

5. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza, ordine pubblico e calamità naturali, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato o l'annullamento di una giornata di mercato viene disposto previa comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche.

6. La soppressione dei mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nei seguenti casi:

- mancanza di domande di partecipazione al mercato di nuova istituzione;
- revoca della concessione dell'istituito mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti operatori.

Articolo 15 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, nel caso di trasferimento (non provvisorio) del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.

2. Si procede alla riassegnazione dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento di zone del mercato in altra sede.

3. L'individuazione dell'area ove trasferire definitivamente il mercato è disposta con delibera di Consiglio Comunale. La Giunta Comunale definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.

4. La riassegnazione dei posteggi viene effettuata in base alla graduatoria predisposta dagli uffici.

Articolo 16 - Migliorie o scambi di posteggio

1. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono richiedere miglioria chiedendo l'assegnazione di un altro posteggio disponibile più consono alle loro esigenze o un aumento delle dimensioni del posteggio assegnato. L'assegnazione di tali posteggi a titolo definitivo viene effettuata secondo l'ordine delle domande pervenute.

2. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono effettuare lo scambio dei rispettivi posteggi, senza modificarne le dimensioni originarie, previa SCIA all'ufficio preposto. Per i posteggi a merceologia vincolata non è ammesso lo scambio posteggio se non tra operatori che rispettano la merceologia vincolata.

Articolo 17 - Orari dei mercati

1. Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati sono stabiliti dal Sindaco.
2. Le operazioni di carico e scarico avvengono nell'ora antecedente l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita e terminano nell'ora successiva all'orario previsto per la chiusura delle operazioni di vendita.
3. Il Sindaco o il Responsabile competente, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
4. L'orario di vendita è comunque il medesimo per tutti gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
5. Per i mercati effettuati in occasioni straordinarie, l'orario viene stabilito nel rispettivo atto di autorizzazione.

Articolo 18 - Autorizzazione e concessione di un posteggio

1. L'autorizzazione del posteggio nei mercati è rilasciata in base ai criteri di cui all'articolo 13, e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio assegnato e le sue dimensioni, e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
3. L'autorizzazione contiene l'accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, dalle norme di carattere igienico-sanitario e dalle norme in generale, nonché dalle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.
4. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.
5. La concessione di posteggio all'interno dei mercati ha la durata stabilita nell'atto stesso.
6. Nei mercati, l'autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno di mercato.
7. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Articolo 19 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento del mercato, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) a richiesta degli organi di vigilanza esibire i documenti autorizzativi in originale o ricevuta di presentazione della SCIA. La mancata esibizione di detta documentazione è punita ai sensi del presente Regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dall'area di mercato, fatta eccezione nei casi di smarrimento o furto della licenza o ricevuta della presentazione della SCIA (previa dimostrazione tramite esibizione agli organi di controllo di regolare denuncia all'autorità di Polizia);

b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della L.R.29/2005. E' fatto obbligo di esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, di misura adeguata, scritto in stampatello, con caratteri grafici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "vendita di merce usata" per tutti coloro che trattano tale articolo;

c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;

d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;

e) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi. Deve inoltre essere coperta, sufficientemente ampia e ben ventilata con una altezza interna utile di almeno 2.20 metri;

f) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno anche con condizioni atmosferiche avverse;

g) non lasciare il posteggio incostudito e non spostarsi dal posteggio assegnato in altra area, senza il preventivo permesso degli organi di controllo. Occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Municipale;

h) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici;

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

- i) tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; i corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
- l) assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;
- m) essere dotati di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (21° 89B-C), in regola con la revisione semestrale di efficienza;
- n) la merce appesa ai tendaggi/coperture deve essere arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti). L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. E' ammesso appendere tende per riparare la merce esposta dal sole o dalla pioggia, senza costituire pericolo o molestia, nei tre lati del posteggio che non fronteggiano il passaggio delle persone/passanti, se i due operatori limitrofi sono d'accordo;
- o) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita;
- p) fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del ministro della salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;
- q) le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata;
- r) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;
- s) esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;
- t) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;

u) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sul'inquinamento acustico;

v) il commercio su aree pubbliche di animali può avvenire nel rispetto dello specifico regolamento comunale a tutela degli animali e non può comunque essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari, o in posteggi limitrofi a questi;

z) nei posteggi istituiti a merceologia esclusiva è vietata la vendita dei prodotti diversi da quanto previsto per quel posteggio.

2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:

a) consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;

b) dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente;

c) danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;

d) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;

e) esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste alla fine del presente articolo per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;

f) lasciare animali liberi;

g) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;

h) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;

i) svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;

l) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;

m) vendere con «merce a braccio»;

n) fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;

o) infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;

p) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;

q) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;

r) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;

s) vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.;

3. Ciascun operatore é responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 852/2004, in particolare quanto previsto al capitolo 3° dell'Allegato 2 (Requisiti applicabili alle strutture mobili e temporanee - quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati -, ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati, e ai distributori automatici).

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

5. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.to L.vo 152/2006 e s.m.e i.): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli in modo autonomo.

7. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

8. In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o *bidoni*) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature.

9. La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008 (ex Legge 46/90). I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile.

10. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il

posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Comunque se il generatore produce visibilmente fumo e rumore fastidioso deve essere immediatamente spento.

Articolo 20 - Anticipazione, posticipazione o annullamento giornata di mercato. Calendario annuale dei mercati

1. La giornata di effettuazione di un mercato può essere anticipata, posticipata o annullata, senza oneri per l'AC, quando coincide con giorni di festività o prefestività, per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti dell'AC in tali occasioni.

2. Ogni anno solare, per i singoli mercati, viene fissato il calendario delle giornate che sono anticipate o posticipate o annullate. Il calendario viene condiviso con le associazioni di categoria.

Articolo 21 - Gestione delle presenze degli operatori

1. La Polizia Municipale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio, al fine di assegnare i posteggi liberi agli operatori non titolari di posteggio che si presentano per effettuare la spunta.

2. I posteggi lasciati liberi dai rispettivi titolari vengono assegnati agli spuntisti in base alla graduatoria delle presenze.

2. La graduatoria delle presenze è elaborata dagli agenti di Polizia Municipale responsabili della procedura, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera.

3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

4. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di vendita stabilito per il mercato in questione o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato senza giustificato motivo e mancato avviso alla Polizia Municipale, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.

5. Le assenze dei titolari di posteggio determinate da eventi naturali particolarmente avversi non sono considerate tali sempreché gli stessi eventi abbiano determinato l'assenza, o la mancata apertura dell'attività di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.

6. I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza-puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex art.3 c.3 L.104/1992, trattamenti riabilitativi o ferie, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:

- per motivi di salute o assimilati con certificazione sanitaria o autocertificazione per permessi di cui alla L.104/1992 o altri permessi assistenza figli;
- ferie: comunicazione scritta almeno 5 giorni prima e nella misura massima di 12 assenze/anno.

7. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

8. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo, e fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza (sempre che siano debitamente giustificati), non ha diritto al rimborso della tassa di occupazione.

Articolo 22 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

2. La Polizia Municipale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata, alle ore 8.00 o altro orario fissato sempre dalla Polizia Municipale.

3. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare è effettuata privilegiando:

- gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre riferibili ad un'unica autorizzazione;
- in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione, presentata dall'operatore interessato;
- in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

5. Per il riconoscimento della presenza e relativo aggiornamento della graduatoria, è necessario che l'attività di vendita avvenga almeno sino alle ore 12.00.

6. I posteggi sono assegnati in base alla all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria prevista al punto precedente. I posteggi destinati a merceologia esclusiva quali pesce o gastronomia, in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, possono essere assegnati ad altri operatori.

7. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.

8. La Polizia Municipale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

9. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per un anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza, con comunicazione alla Polizia Municipale.

10. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di Polizia Municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Articolo 23 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Per l'istituzione di nuovi mercati, anche temporanei o sperimentali o in altre forme previste dal presente Regolamento, l'AC può riservare delle aree da destinare ai produttori agricoli. In tali aree sono individuati i singoli posteggi annuali o stagionali, che verranno assegnati agli imprenditori agricoli tramite bando.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata con bando pubblico fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
- maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale (ad esempio vendita di prodotti innovativi o età inferiore ai 29 anni dell'operatore o altro ancora).

3. Sono fatte salve le aree riservate ai produttori agricoli nei mercati cittadini esistenti del mercoledì e sabato, di Piazzetta del Donatore e Piazzale Ospedale Vecchio

4. Eventuali posteggi non occupati nei 30 minuti antecedenti l'inizio delle operazioni di vendita all'interno delle aree riservate agli imprenditori agricoli possono

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche

essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato.

5. Qualora non vi fossero presenti operatori già inseriti in spunta, l'assegnazione temporanea del posteggio per la giornata viene fatta all'imprenditore agricolo che dimostra la maggiore anzianità di attività di vendita.

6. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

7. Gli obblighi e i divieti previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, per quanto compatibili.

TITOLO III - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 24 - Commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento o da successivi atti emessi.

2. Ai sensi dell'art. 43 della L.R.29/2005, è vietato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche itinerante nelle seguenti aree:

- aree dedicate ai mercati per ragioni di sicurezza;
- area compresa nella zona storica della città, a tutela dell'ambiente storico e paesaggistico del centro storico (individuata dalle zone "AS-Di pregio Storico Ambientale" e "AP-Centro Storico Primario" del vigente Piano Regolatore Generale Comunale e dalle aree di Piazza XX Settembre e Via Cesare Battisti); la delimitazione dell'area vietata al commercio itinerante sulle aree pubbliche è evidenziata nell'allegato 1 al presente regolamento;
- aree dedicate a manifestazioni organizzate sia dall'AC Comunale sia da associazioni e patrocinate dall'AC.

3. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con Delibera di Giunta Comunale, a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, o per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. In occasione di particolari manifestazioni, l'AC può concedere o vietare l'esercizio del commercio su area pubblica nelle aree dedicate alla manifestazione o limitrofe.

5. E' consentito lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona a traffico limitato per la vendita di caldarroste o vendita di palloncini, zucchero filato o prodotti similari, con soste senza limiti di tempo e senza utilizzo di mezzi targati o altre strutture ingombranti, comunque nel rispetto del Codice della Strada e senza creare intralcio alla circolazione o creare altri disturbi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 25 - Orari del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

2. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

TITOLO IV - MANIFESTAZIONI E FIERE

Articolo 26 - Manifestazioni

ed attività temporanee su aree pubbliche o private anche con vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande

1. Il presente articolo regola sotto il profilo "commerciale" le manifestazioni e gli eventi che si svolgono in città, quali ad esempio:

- le sagre o feste di quartiere o feste patronali - qualificabili come riunioni straordinarie di persone (non qualificabili come le fiere disciplinate dall'art.50 della L.R.29/2005 e dall'art.28 del presente Regolamento, neppure quali FIERE come regolamentate dalla L.R.7/2003);

- i concerti presso strutture o all'aperto (riunioni straordinarie di persone);

- le manifestazioni promosse in città sia dal Comune che da altri Enti o Associazioni, compresi i mercatini (qualificabili come FIERE ai sensi della L.R. 7/2003);

- ogni altra manifestazione/evento non classificabile quale mercato o FIERA.

2. Tali "eventi" possono svolgersi sia su area privata che su area pubblica, e possono comprendere anche la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le manifestazioni qualificabili come FIERE ai sensi della L.R.7/2003, devono presentare la SCIA prima dello svolgersi dell'evento.

4. Se durante le manifestazioni di cui al punto 1) viene svolta attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande, prima dello svolgersi dell'evento il promotore o ente organizzatore deve presentare SCIA all'ufficio competente, su apposita modulistica predisposta. Se l'organizzatore/promotore è l'AC sono sufficienti gli atti emessi per tali manifestazioni. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi.

5. Nell'ambito di manifestazioni diverse dalle fiere o diverse da mercati, qualora tali manifestazioni siano patrocinate dall'AC, ovvero organizzate dall'AC o effettuate in collaborazione con la stessa, manifestazioni nelle quali sono previste anche attività di vendita su aree pubbliche svolte da soggetti appartenenti a categorie diverse (commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani, onlus, pro-loco, associazioni varie, ecc.), le suddette attività possono essere autorizzate temporaneamente per la durata della manifestazione dal Responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 27 - Disposizioni generali e determinazione delle aree delle fiere di cui alla L.R.29/2005

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere (di cui alla L.R.29/2005 art.50 e successivi), nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il

numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

2. L'istituzione di una fiera, anche straordinaria, è approvata con delibera di Giunta Comunale, che stabilisce anche il numero dei posteggi e la tipologia.

3. La partecipazione alle fiere è riservata ai titolari di autorizzazione o SCIA al commercio sulle aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del preposto, in ogni caso munito di autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. Il preposto deve provare il suo stato con la consegna dell'atto di nomina da parte del titolare.

5. L'assegnazione dei posteggi nelle aree delle fiere avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- per le fiere che hanno cadenza annuale: maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio. Se il numero delle presenze effettive in fiera non è documentato, si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- titolarità dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.

6. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:

- anzianità di iscrizione al Registro Imprese;

7. Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

8. La concessione del posteggio temporaneo viene effettuata sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri previsti dal punto precedente.

9. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

10. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

11. La concessione del posteggio, di validità quinquennale e comunque limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente. L'assenza del titolare per due volte nel quinquennio, anche non consecutive, comporta la revoca della concessione e la sua assegnazione in base alla graduatoria medesima.

12. Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere le disposizioni previste dall'articolo 19.

13. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

14. Per le fiere che hanno carattere straordinario, istituite solo per occasioni o manifestazioni particolari, i criteri di assegnazione dei posteggi, gli orari e qualsiasi norma che regola il regolare svolgimento di tali fiere, sono fissati dalla delibera di Giunta che le istituisce.

TITOLO V- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 28 - Controlli

1. La sorveglianza dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di Polizia Municipale.

2. A disposizione del pubblico, presso la stessa struttura, viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

3. L'ASS competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico- sanitari e di sicurezza previsti, dalle norme vigenti, per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 29 - Decadenza dalla concessione del posteggio e sospensione dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio in caso di:

a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge o dal presente Regolamento;

b) restrizioni poste a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

c) qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità o ferie. Le assenze per ferie si considerano per massimo sei settimane solari. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei punti precedenti è divenuto esecutivo.

3. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti.

4. L'autorizzazione viene sospesa nei seguenti casi:

- inosservanza, sia normativa sia gestionale, di norme del presente Regolamento;

- in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per due volte in un anno solare inteso come 365 giorni dalla prima violazione) anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Le fattispecie considerate sono le seguenti:

- inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo;
- diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;
- invasione del posteggio di un altro operatore anche con il consenso dello stesso o assenza dello stesso;
- nel caso in cui la merce non sia arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti).

5. In caso di recidiva delle casistiche suindicate violazioni, la sospensione conseguente si applica fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi (per giorno lavorativo si intende ogni giorno di esercizio dell'attività sul posteggio nel territorio comunale).

Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione o inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività

1. L'autorizzazione è revocata, ovvero la segnalazione certificata di inizio di attività perde efficacia, nei casi previsti dalla Legge.

2. Il Comune può revocare l'autorizzazione del posteggio per motivi di interesse generale, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle previste dal presente Regolamento.

3. L'omesso versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può comportare la revoca della concessione del posteggio.

4. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:

- l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato perda i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio delle attività commerciali;
- l'operatore non provveda al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP). In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni trenta dalla notifica, per sanare la situazione ed effettuare il pagamento. L'operatore potrà richiedere all'ufficio competente la rateizzazione del debito (fino ad un massimo di 12 rate). Qualora l'operatore non provveda né al pagamento del debito né alla richiesta di rateizzazione si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio. La revoca sarà effettuata anche qualora l'operatore non provvedesse al pagamento di tre rate, anche non consecutive;
- mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per motivi di comprovata necessità quali:

malattia personale, malattia con necessità di assistenza di un parente fino alla terza linea ereditaria, gravidanza e puerperio;

- violazione per inosservanza delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

- l'operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, decada dalla concessione del posteggio nei casi previsti all'art.49 commi 9 e 10 della Legge.

4. Al verificarsi di recidiva delle infrazioni previste per la sospensione, si procede all'avvio del procedimento d'ufficio della revoca dell'autorizzazione.

5. Poiché l'autorizzazione con posteggio è vincolata alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione allo svolgimento del commercio su aree pubbliche con posteggio è revocata allo scadere della concessione di occupazione di suolo pubblico, se non perviene entro giorni 30 dalla scadenza della concessione la richiesta esplicita di rinnovo della medesima.

Art. 31 - Sanzioni

1. Ai sensi della Legge è punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

- senza la prescritta autorizzazione o SCIA;

- senza la prescritta autorizzazione o fuori dall'area prevista dalla stessa, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;

- in forma itinerante, nelle aree vietate specificate all'articolo 24 del presente Regolamento;

- senza i permessi di cui all'art. 44 comma 2 della Legge (permesso dell'ente proprietario o gestore di aeroporti, stazioni e autostrade);

- durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.

2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

4. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge é punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 euro a € 3.000,00.

5. Le sanzioni per le violazioni della Legge sono applicate in base alle disposizioni della L.R.1 del 17/01/1984 e s.m.i.

6. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, ai sensi del combinato disposto dell'art.7bis del d.to L.vo 267 del 18/08/2000, dell'art.7 della L.R. 4 del 12/02/2003 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle

sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali”, é punita con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

7. In occasioni di manifestazioni di rilevanza nazionale, la Giunta Comunale può stabilire specifiche sanzioni per il commercio itinerante su area pubblica.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, previste dal presente Regolamento, per quanto compatibili. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
- c) alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- d) alle varie manifestazioni e fiere di cui alla L.R.7/2000 regolamentate dall'art.27 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si applica anche:

- a) agli industriali e artigiani che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b) ai soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello Statuto Comunale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina, lo svolgimento e l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 21/02/2005.

Articolo 34 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

2. Il presente Regolamento ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

Allegato 1: Area vietata al commercio itinerante su area pubblica.

ALLEGATO 1
Area vietata al commercio itinerante
su area pubblica

